






MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Statale "James Joyce"

LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE

Distretto 42 - C.M.: RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT

Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525- fax 0667663989/069334396
Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990

rmpc39000c@istruzione.it rmpc39000c@pec.istruzione.it www.liceojoyce.edu.it

Circ. 250 Ariccia, 08/04 /2022

A/gli/Alle ALUNNI/E
Ai/Alle DOCENTI
Alle FAMIGLIE
AI PERSONALE ATA

Oggetto: riepilogo delle disposizioni a partire dal 1 aprile.

Facendo seguito alle prime indicazioni fornite con circolari 239 e 241 si riepilogano di seguito le principali disposizioni e note di chiarimento pervenute successivamente dal Ministero dell'Istruzione, da quello della Salute, dalla Regione Lazio e dall'ASL RM6 a seguito dell'emanazione del [decreto legge DL 24 del 24/03/2022](#) riguardante le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile.

- [Nota 620 del 28/03/2022](#) con le prime indicazioni;
- [Nota 410 del 29/03/2022](#) in merito alla modalità di gestione dei contatti, a cui si rinvia integralmente;
- Si consiglia di consultare il [sito dell'ISS](#) per gli aggiornamenti sulla gestione dell'isolamento e della quarantena a partire dal ¼.
- [Nota n.19680 del 30/03/2022](#) del Min Salute su isolamento e quarantena
- [Nota n.317337 del 30/03/2022](#) della Regione Lazio sulla certificazione medica;
- [Nota 659 del 31/03/2022](#) relativamente al personale docente temporaneamente inidoneo.
- [Nota 695 del 5/4/2022](#) chiarimenti sull'impiego della certificazione verde
- [DM 82 del 31/03/2022 Adozione Piano scuola 2021-2022](#) successivo alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19
- [Nota 461 del MI del 1 aprile 2022](#) Misure di sicurezza. Prime indicazioni
- [Vademecum](#)
- [Circolare applicativa dell'ASL RM6 del 6/4](#) nuove modalità gestione positività

Le regole generali di sicurezza¹

¹ **Misure precauzionali di carattere generale come da nota 410 del MI**

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;

Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. **La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022).** La mascherina non va indossata durante le attività sportive. **È raccomandato il rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Resta fermo, in ogni caso, **il divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici **se si è positivi** al Covid **o se si presenta una sintomatologia** respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Pertanto, vengono confermate le indicazioni presenti nel Piano di Sicurezza² di cui alla circ 009 quinquies, con l'esclusione della parte relativa alla gestione dei casi positivi. Peraltro, il tasso di contagio, ad oggi, non appare sensibilmente diminuito, per cui si invita TUTTA LA COMUNITA' DEL JOYCE a rispettare le regole già in attuazione.

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, **compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.**

Fino al 30 aprile i genitori potranno accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

La nota 461 del MI precisa ancora: "Si rappresenta preliminarmente che non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria abbinata a temperatura corporea superiore a 37,5°.

In ogni caso, per tutti l'accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso del green pass base ed è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale

-
- la riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
 - l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
 - i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

² Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature

Continua ad essere necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia
- utilizzare materiale detergente con azione virucida,
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni."

docente ed educativo non inadempiente con l'obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione.

Gestione dei casi di positività

In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni, **le attività proseguono in presenza** e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età **è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

La nota 410 del MI per la scuola secondaria di secondo grado, in presenza di casi di positività tra gli alunni della classe, prescrive che l'attività educativa e didattica prosegua in presenza con le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni della scuola secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione (alunni "fragili"), qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Il SISP dell'ASL RM6 in attuazione della [Nota n.19680 del 30/03/2022](#) del Min Salute e della [Nota n.317337 del 30/03/2022](#) della Regione Lazio precisa che:

A decorrere dal 1 aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021 - 2022, si attuano misure e modalità di gestione dei Casi di positività all'infezione SARS - CoV2, **in particolare, l'Art. 9** individua "nuove modalità di gestione dei casi con positività all'infezione da SARS- CoV2 nel sistema educativo, scolastico e formativo", nel territorio di competenza ASL ROMA 6, come di seguito elencato:

- in presenza di **almeno quattro casi di positività**, tra gli alunni o bambini, **le attività proseguono in presenza**; per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni di età **è previsto l'uso delle mascherine FFP2 per dieci giorni** dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
- **in caso di comparsa di sintomi**, è **obbligatorio** effettuare un **test antigenico** (rapido o auto-somministrato) o un test molecolare. L'**esito negativo** del test è attestato con autocertificazione; L'**esito positivo** va confermato con un tampone molecolare o antigenico eseguito presso i centri accreditati (farmacia, laboratori, etc ..).
- **Se si è ancora sintomatici**, il test va ripetuto al **quinto giorno successivo** alla data dell'ultimo contatto con il soggetto positivo.
- **gli alunni in isolamento** per infezione da Covid **sono riammessi in classe** previa esecuzione di un **test antigenico** rapido o molecolare con esito **negativo**, secondo quanto previsto dalla Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021.

Nota bene : **dal 1 Aprile le disposizioni di quarantena sono sospese** e le misure già disposte ai sensi delle precedenti norme, sono ridefinite secondo l'articolo 9 del DL n. 24 del 24/03/2022 che al comma 5 , elenca le misure di sicurezza da applicare fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/22.

Quindi saranno segnalate solo le classi con **almeno 4 casi positivi** tra gli alunni.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.



E' stato predisposto un nuovo modulo online per le segnalazioni e le autocertificazioni:

<https://forms.gle/cBVUhcu9nT4vcXC87>

- **Le segnalazioni delle positività vanno comunicate anche all'indirizzo referente.covid@liceojoyce.it con dati essenziali: nome cognome classe (in oggetto), data tampone e data ultimo contatto con la classe.**

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, **in isolamento per infezione**

da Covid, possono seguire l'attività scolastica **nella modalità della didattica digitale integrata** su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.

- La richiesta di attivazione della DDI si può inserire sul modulo online: <https://forms.gle/cBVUhcu9nT4vcXC87> unitamente alla certificazione medica³

La **riammissione in classe** è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico** rapido o molecolare con esito **negativo**.

- **La certificazione andrà mostrata al docente della prima ora di lezione.**
- **Aggiornare la situazione sul modulo online:**
- <https://forms.gle/cBVUhcu9nT4vcXC87>

Obbligo vaccinale del personale

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *"l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale"*. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica.

La nota 620 del MI precisa che: **"Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.** Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4. Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Non svolgendo *"attività didattiche a contatto con gli alunni"*, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il **personale ATA**, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521 .

La nota 659 del MI prescrive: *"Inoltre, per quanto concerne la determinazione dell'orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su **36 ore settimanali**, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente **inidonei all'insegnamento** (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo*

³ In merito all'obbligo della certificazione medica e al diniego da parte di alcuni pediatri di rilasciare tale certificazione è intervenuta una FAQ dell'USR Veneto che propone la soluzione di specificare nella richiesta di attivazione della DDI **"di aver acquisito il parere del MMG curante e dichiarare che le condizioni fisiche del/della proprio/a figlio/a sono compatibili con la partecipazione alla DDI"** per garantire il diritto allo studio.

non svolge l'attività di insegnamento, ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 26 della legge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.).

Infine, a proposito della certificazione verde la Nota 695 del recita: "Deve pertanto ritenersi che, stante l'abrogazione espressa dell'art. 9-ter, comma 2, disposta dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, al personale scolastico che non possieda o non esibisca il green pass si applichi l'art. 9- quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021.

In particolare, tale disposizione, richiamata dall'art. 4-quinquies del decreto legge n. 44 del 2021, disciplina l'impiego delle certificazioni verdi da parte del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che detto personale "nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati".

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, fermo restando l'obbligo di vaccinazione e le sanzioni previste **in caso di inadempimento a tale obbligo, il lavoratore sprovvisto o che non esibisca certificazione verde (c.d. green pass base) non può accedere a scuola, è considerato assente ingiustificato e non percepisce retribuzione o altro compenso o emolumento.** Il mancato possesso/esibizione della certificazione verde non comporta provvedimenti disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro."

Il Dirigente Scolastico⁴
Roberto Scialis

⁴ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93